

Dal mondo

## Finlandia: no alla Cfc nell'ipotesi di attività di sistemi informatici

29 Aprile 2015

Una sentenza della Corte Suprema amministrativa esclude che la disciplina si applichi alle controllate estere



Il caso riguarda una società di capitali finlandese che detiene una partecipazione in una società malese impegnata nella fornitura di servizi di assistenza in materia di Information Technology, aggiornamento di antivirus, di programmi in genere nonché di attività di ricerca e sviluppo in materia di programmi antivirus. La casa madre svolge nella sostanza lo stesso tipo di attività. Si deve tenere presente che, in base alla legge finlandese in materia di CFC, un soggetto residente in Finlandia che controlla una società estera risulta tassato per trasparenza a prescindere dalla effettiva distribuzione dell'utile se sono soddisfatte determinate condizioni. In sostanza, la norma scatta quando il livello impositivo del Paese estero è significativamente inferiore a quello domestico.

### **Black list e deroga normativa**

Al fine di evitare dubbi applicativi, è stata emanata una black list in cui la Malesia risulta inclusa per cui la disciplina trova necessariamente applicazione. La norma contiene, tuttavia, una deroga nel caso in cui il reddito della società paradisiaca derivi principalmente da attività industriali o da altre attività comparabili. Nel caso di specie la questione verteva sulla qualificazione del reddito prodotto dalla società estera. Si tratta di reddito industriale o derivante da attività comparabile?

La Corte Suprema amministrativa ha avuto modo di precisare che le attività svolte si pongono in una via di mezzo tra le attività industriali e la produzione di servizi. I processi produttivi della società malese sono simili a quelli dell'industria operante nel settore dell'Information Technology. Da ciò è stato ritenuto che la società non determina l'applicazione della disciplina Cfc. Un ulteriore

aspetto che è stato valutato è il fatto che la società finlandese non ha trasferito reddito nella società malese per erodere la base imponibile domestica.

### **La logica della CFC**

La disciplina CFC, acronimo che sta per *controlled foreign companies*, peraltro presente anche in Italia in termini abbastanza simili, nasce nell'intento di evitare il comportamento elusivo o evasivo di contribuenti che delocalizzano l'attività produttiva in Paesi a fiscalità privilegiata, riducendo in questo modo la base imponibile interna. La disciplina prevede la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante assimilando, per certi versi, la società paradisiaca ad una società di persone residente. Ovviamente, la delocalizzazione potrebbe non essere connessa a motivi biicamente fiscali. L'Italia prevede due esimenti: quello dello svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento oppure, in alternativa, che dalle partecipazioni non si consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori paradisiaci.

### **Le due risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate**

Attualmente, la black list di riferimento è contenuta nel D.M. 21.11.2001 e la stessa vede inclusa la Malesia. Peraltro, questo Paese è stato anche oggetto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 262/E/2007 dove è stata ritenuta inammissibile l'istanza con la quale si richiede la concessione della seconda esimente della disciplina cfc poiché il Paese black list in esame non può essere "propriamente paragonabile" a un paradiso fiscale dato che l'aliquota applicata alle società residenti è superiore al 27%.

L'Agenzia delle Entrate afferma che l'istante non sembra volere la disapplicazione della normativa CFC quanto la "disapplicazione" della black list poiché il livello impositivo è superiore al 27%; in realtà, afferma l'Amministrazione, alcuni Paesi sono considerati Stati a fiscalità privilegiata a prescindere dal tipo di regime tributario concretamente applicabile e in base a valutazioni non sindacabili in sede di interpello.

Anche la risoluzione dell'Agenzia n. 63/E/2007 ha avuto modo di chiarire che il livello dell'aliquota effettivamente gravante sul reddito estero non costituisce, di per sé, condizione sufficiente a ottenere la disapplicazione della normativa cfc.

di

**Ennio Vial**

**Vita Pozzi**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/finlandia-no-alla-cfc-nellipotese-attivita-sistemi-informatici>